

Codice DB1413

D.D. 12 settembre 2014, n. 2492

**R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 51/14 relativa alla realizzazione di un guado e di una pista temporanei nell'alveo del Fiume Toce, all'interno dell'invaso di Piedilago, per l'esecuzione di interventi manutentivi sulla diga Enel, in Comune di Premia (VB).
Richiedente: Enel Produzione SpA.**

In data 05/08/2014, ns. prot. n. 40560/DB14.13 è pervenuta al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania la richiesta di ENEL Produzione S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita n. 125 a Roma, per il rilascio di concessione demaniale ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R relativamente alla realizzazione di un guado e di una pista temporanei nell'alveo del Fiume Toce, all'interno dell'invaso di Piedilago, per l'esecuzione di interventi manutentivi sulla diga ENEL, in Comune di Premia (VB).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Francesco Fornari in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi in oggetto.

A seguito di verifiche d'ufficio si è accertato che i terreni corrispondenti all'invaso di Piedilago, sui quali vengono eseguiti gli interventi in oggetto, hanno natura privata in quanto intestati alla stessa ENEL Produzione S.p.A., e pertanto non è necessario il rilascio, da parte di questo Settore, della concessione demaniale ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R, così come successivamente confermato con nota di ENEL Produzione S.p.A. ns. prot. n. 44566/DB14.13 del 03/09/2014.

Per gli interventi in oggetto risulta necessario il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904.

Considerata la modesta entità degli interventi in oggetto e che gli stessi vengono eseguiti interamente all'interno del bacino di Piedilago su terreni di proprietà privata, non si è ritenuto necessario procedere alla pubblicazione dell'avviso di deposito dell'istanza all'Albo pretorio del Comune di Premia (VB).

Considerato che le operazioni di svasso e gli interventi di manutenzione delle opere sono già previsti nel Progetto di Gestione dell'invaso di Piedilago, approvato ai sensi del D.P.G.R. 09/11/2004 n. 12/R, con Determinazione Dirigenziale n. 1766 del 25/07/2013 e nel dettaglio dal Piano Operativo di Sintesi già inviato agli Enti competenti in materia ambientale, non si è provveduto a richiedere l'espressione di parere ai sensi dell'art.12 della L.R. 37/06 e dell'art. 10 del R.R. 6/R/2008 da parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;

- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, ENEL Produzione S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita n. 125 a Roma, ad eseguire le opere/interventi in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza del 05/08/2014, ns. prot. n. 40560/DB14.13, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole